

ACCORDO COMMERCIALE 2026

Tra

il **CSI-Piemonte**, Consorzio per il Sistema Informativo, con sede in Torino, Corso Unione Sovietica - 216 (C.F. e P. IVA: 01995120019), in persona del Procuratore Speciale Riccardo Palumbo (Notaio Stucchi - Procura rep n. 17.396/12.110 del 19/06/2023) nato a Napoli il 27 agosto 1965, domiciliato per la carica in Torino presso la sede del Consorzio (nel seguito “**CSI**”)

e

_____, con sede legale in _____ () CAP _____ Via _____ n. (C.F. _____ e Partita IVA _____), in persona del _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____ presso la sede di _____ (nel seguito “**Operatore**”)

e congiuntamente individuati come “**Parti**”

Considerato che:

- il CSI è stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di *“mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa”* (art. 3 L.R. n. 48/75);
- il CSI costituisce ente strumentale nonché organismo *in-house* degli Enti consorziati, i cui interessi costituiscono – con riferimento all’ambito di competenza – oggetto dell’attività consortile;
- l’art. 4 comma 6 dello Statuto precisa che il CSI in conformità alle modalità e ai limiti stabiliti dalla normativa vigente opera in via prevalente a favore dei propri Enti consorziati, conseguendo oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad esso affidati da tali Enti; per la restante quota di attività il CSI potrà operare nei confronti degli Enti non consorziati o terzi pubblici/privati (c.d. attività residuale);
- nel corso degli ultimi anni, gli investimenti del CSI sono stati in gran parte dedicati alla realizzazione di un’infrastruttura di *cloud* pubblico, a disposizione dei propri Enti consorziati e più in generale – nel rispetto dei summenzionati limiti di legge - della Pubblica Amministrazione e dei soggetti che se ne vogliano avvalere;
- tale infrastruttura, denominata “Nivola”, allo stato costituisce un asset strategico, specie per le Pubbliche Amministrazioni italiane, in quanto interamente open source, localizzata in Italia e gestita da un organismo in controllo pubblico, in quanto tale atta a rappresentare oggettivamente una soluzione particolarmente coerente con gli obiettivi nazionali ed europei di sovranità digitale, di sicurezza e di proprietà pubblica dei dati;
- il legislatore, come in ultimo mediante gli interventi apportati all’art. 33-septies del D.Lgs. 179/2012, la Strategia Cloud di cui al DTD di settembre 2021 e la Strategia per la crescita digitale del Paese e i Piani Triennali per l’Informatica elaborati da AgID, nonché – in coerenza con essi – mediante gli obiettivi di digitalizzazione perseguiti dal PNRR, promuove fortemente il modello del cloud delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, quale modalità ordinaria e comune a tutte le PA per la gestione dei propri dati e servizi, inclusa l’erogazione di servizi on line a cittadini e imprese;
- l’adozione del paradigma “Cloud first”, e in particolare del principio “SaaS first”, rappresenta uno dei punti centrali su cui ruotano le strategie di digitalizzazione della PA anche al fine di massimizzare efficacia, efficienza e concorrenza;
- la fruizione da parte degli EELL di servizi attraverso il cloud in modalità IaaS, PaaS e SaaS risulta essere ad oggi una realtà consolidata;
- il CSI è disponibile, nei limiti istituzionali sopra richiamati, a mettere a disposizione la propria infrastruttura – come IaaS/PaaS qualificato - anche a fornitori di servizi applicativi che vogliano

qualificare secondo le disposizioni del citato Regolamento cloud le proprie soluzioni applicative in SaaS e possano quindi veicolare ai propri clienti, sfruttando i servizi infrastrutturali del CSI;

- tale iniziativa consente infatti al CSI di ampliare la valorizzazione del proprio asset a beneficio di tutti i fruitori, rafforzando l'ecosistema cloud, in piena coerenza con la logica di ecosistema regionale e nazionale e di condivisione delle piattaforme;
- il CSI ha ottenuto certificazioni in ambito Cloud che lo rendono conformi ai maggiori standard di sicurezza e affidabilità (le principali certificazioni ottenute sono descritte al link https://nivola-userguide.readthedocs.io/it/latest/Overview_Nivola/4_Certificazioni_Compliance.html);
- ai fini del rispetto dei requisiti DNSH, in relazione agli interventi previsti dal PNRR inerenti all'acquisizione di servizi cloud, il Sistema di gestione per l'energia del CSI è certificato secondo la norma ISO 50001:2018, finalizzata a garantire l'efficienza energetica dei processi produttivi e il rispetto delle normative europee in merito ai sistemi di refrigerazione;
- come previsto dalle checklist delle Schede 6 e 8 dell'Allegato 4 DNSH "Istruzioni operative per il rispetto del principio DNSH ad uso dei soggetti attuatori del PNRR per gli investimenti a titolarità del Dipartimento per la Trasformazione Digitale", il CSI garantisce l'aderenza del processo di gestione dei rifiuti e delle sostanze pericolose, acquisisce nuove apparecchiature IT certificate secondo lo standard internazionale sull'efficienza energetica EnergyStar o equivalente ed ha inoltre ottenuto la certificazione ANSI TIA 942 Rating II; in ogni caso il CSI ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015;
- i servizi Nivola sono qualificati con livello QC2, per il trattamento dei dati critici sui propri servizi IaaS e PaaS, secondo il Regolamento ACN n. 21007/24;
- in data 23 ottobre 2025 il Consiglio di Amministrazione del CSI ha approvato il "*Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi*" (allegato 1);
- in data 26/6/2025 è stato pubblicato l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per i servizi SaaS ospitati su cloud service provider del CSI Piemonte - Nivola;
- la descrizione dei servizi infrastrutturali del CSI, i requisiti per ospitare soluzioni SaaS, gli SLA relativi e le modalità di erogazione dei servizi sono indicati nei documenti "*Allegato Tecnico Servizi IaaS- PaaS- SaaS*" e "*Condizioni Generali di Fornitura*" o CGF (allegato 2a e 2b), dove sono descritti tutti i servizi erogati dal CSI, compresi quelli fruibili dagli operatori interessati dal presente Accordo, nonché le Condizioni Generali strutturate nei rapporti con questi ultimi; le responsabilità tra il CSI e l'operatore per la gestione dei differenti servizi è declinata nella tabella RACI allegata al presente accordo (allegato 3);
- l'Operatore ha segnalato il proprio interesse a aderire al presente Accordo, evidenziando in apposito documento di adesione (allegato 4), come da previsioni di cui al presente Accordo, la propria proposta progettuale ovvero le stime necessarie a dimensionare il servizio prestato da CSI, accettando come di seguito relativi termini e condizioni;
- le clausole in materia di protezione dei dati personali sono indicate nell'Allegato 5 "*Data Protection Agreement*".

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti, convengono e stipulano quanto segue

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 1 - Finalità e oggetto

Il presente Accordo ha la finalità di definire termini e condizioni del servizio IaaS e/o PaaS offerto dal CSI-Piemonte, ad Operatori erogatori di servizi applicativi SaaS, e di regolare in tale contesto i rapporti delle Parti.

Articolo 2 - Principi

Le Parti, nell'esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, si impegnano, tra l'altro:

- a adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l'utilità reciproca;
- a porre in essere la migliore collaborazione, secondo le prassi commerciali d'uso, per dare efficace attuazione alle previsioni qui previste, ponendo ciascuna a disposizione dell'altra, conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;

- ad osservare reciprocamente i rispettivi Codici Etici;
- a rendersi disponibile ad eseguire prestazioni, attività o documenti ulteriori rispetto a quelle qui previste, qualora l'esecuzione delle stesse sia richiesta dalla Pubblica Autorità;
- a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l'altra Parte possano essere rilevanti o utili ai fini del presente Accordo.

Rispetto ai documenti di seguito richiamati, si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- il presente Accordo;
- ALLEGATO 1: *"Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi"*;
- ALLEGATO 2a *"Allegato Tecnico Servizi IaaS-PaaS-SaaS"*;
- ALLEGATO 2b: *"Condizioni Generali di Fornitura"*;
- ALLEGATO 3: *"Tabella RACI SaaS 2026"*;
- ALLEGATO 4: *"Modulo Adesione dell'Operatore"*;
- ALLEGATO 5: *"Data Protection Agreement"*.

In particolare, si specifica che i servizi offerti troveranno la loro descrizione dettagliata nell'allegato 2a, dove sono descritti tutti i servizi erogati dal CSI, compresi quelli (IaaS e PaaS) fruibili dagli operatori interessati dal presente Accordo.

Articolo 3 – Durata e rinnovo

Il presente Accordo ha durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovato alla scadenza per ulteriori due anni previo accordo formale tra le Parti.

L'avvio delle attività sarà formalizzato con apposito verbale tra le Parti.

Il listino potrà essere rinnovato annualmente previo scambio di lettere tra le Parti.

Articolo 4 – Servizio erogato e relativa descrizione

Mediante la sottoscrizione del presente Accordo, l'Operatore richiede – e il CSI Piemonte si impegna ad erogare – i servizi di cui agli allegati 1 e 2a, e più precisamente quelli individuati nel documento di Adesione (allegato 4).

L'Operatore prende atto che il servizio sarà erogato secondo le caratteristiche indicate nell'allegato 2a e alle condizioni di fornitura indicate nell'allegato 2b e che:

- i servizi si basano sul *"Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi"* (allegato 1);
- i servizi sono costituiti da bundle IaaS e/o PaaS dedicati, aggregati e non disponibili singolarmente (es. VM con dimensioni di CPU, RAM e storage pre-definiti) in fase di offerta;
- i servizi IaaS e PaaS potranno comunque essere gestiti in autonomia dall'operatore di mercato in funzione di quanto espresso nella tabella RACI (Allegato 3), che agirà nella propria area dedicata del Service Portal, all'interno della quale potrà anche accedere in preview ai propri consumi;
- l'Accordo è riservato ai soli operatori che intendono fornire soluzioni SaaS qualificate su Marketplace di ACN su cloud Nivola;
- la piattaforma Nivola è idonea alla certificazione di servizi SaaS funzionali alla gestione di dati ordinari e critici.

A dette condizioni e termini, il CSI si impegna ad erogare il servizio in oggetto, e meglio dettagliato negli allegati 2a, 2b, 3, 4.

Inoltre, l'Operatore dichiara di conoscere ed accettare che Il CSI – quale erogatore di servizi IaaS e PaaS - risponderà unicamente dei danni che siano conseguenza immediata e diretta della mancata operatività dei servizi dovuta a fatto proprio o delle risorse dal medesimo comunque impiegate, ma non sarà in alcun modo responsabile per danni diretti o indiretti imputabili a fatto dell'Operatore, di terzi o comunque dovuti a causa fortuita o forza maggiore, ovvero derivanti da comportamenti impropri, errati o non conformi alle istruzioni impartite dal CSI. In questo senso, il CSI non garantisce né potrà ritenersi responsabile per eventuali disservizi dovuti a eventi non previsti né prevedibili, ovvero imputabili a terzi diversi ed autonomi, quali ad esempio interruzioni di rete ecc.

Articolo 5 - Gestione del servizio

Allo scopo di conseguire le finalità di cui al precedente art. 1, le Parti hanno facoltà di istituire un tavolo di coordinamento e gestione delle attività oggetto del presente Accordo, partecipato dai Referenti di cui al successivo art. 16. Tale tavolo si riunirà con cadenza da concordare o su richiesta di una delle Parti. Nell'ambito di tale tavolo le Parti procederanno a una verifica sull'erogazione del servizio, di certificazione dei consumi al fine di poter procedere alla relativa fatturazione nonché alla condivisione delle previsioni di incremento delle attività oggetto del presente Accordo

In tale contesto l'Operatore si impegna a comunicare mensilmente i clienti finali fruitori del servizio al fine di adempiere agli obblighi di cui al Regolamento ACN n. 21007/2024, Allegato 4, requisito "MON-01".

A seguito di ogni incontro verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle Parti (SAL) prodromo anche all'emissione della relativa fattura.

Articolo 6 – Obblighi dell'Operatore

L'Operatore si obbliga:

- a rispettare quanto previsto nel presente Accordo nonché nelle CGF di cui all'allegato 2b (e eventuali successive revisioni di cui verrà opportunamente informato) e ad attenersi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato 2a, 3 e alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali di cui all'allegato 5 ed ai volumi espressi nel documento di adesione di cui all'allegato 4;
- a qualificare le proprie soluzioni SaaS integrate sull'infrastruttura Nivola sul *marketplace* ACN, entro l'attivazione dello stesso a favore del primo cliente;
- a garantire adeguata copertura assicurativa (RCT) in relazione alle attività oggetto del presente Accordo;
- tenere indenne il CSI dalle richieste di risarcimento danni che i clienti dell'Operatore potranno rivolgergli, ove non addebitabili al CSI stesso come precisato all'art. 4;
- segnalare prontamente ogni variazione intervenuta nella propria filiera dei clienti;
- a permettere i controlli da parte del CSI (direttamente o mediante soggetto terzo opportunamente individuato e comunicato) sulla regolare ed efficiente gestione delle attività oggetto del presente Accordo, mettendo a disposizione tutta la documentazione richiesta e fornendo ogni informazione utile per consentire il tempestivo, completo ed efficace espletamento di tali verifiche;
- permettere al CSI controlli in relazione alla composizione della propria filiera dei clienti;
- a fornire al CSI i riferimenti dei servizi SaaS erogati ed installati sul cloud Nivola.

Rispetto a detto ultimo profilo (riferimenti dei servizi SaaS come installati su Cloud Nivola) l'Operatore potrà autorizzare il CSI a pubblicarli in apposita sezione informativa della piattaforma, anche nel caso mediante scheda di dettaglio e/o uso dei propri relativi marchi secondo quanto successivamente indicato all'art. 8. Nei medesimi termini potrà il CSI autorizzare l'Operatore a segnalare l'uso di Nivola sul rispettivo sito di riferimento e/o su relativo materiale informativo proprio del servizio SaaS in oggetto.

Articolo 7 – Corrispettivi, fatturazione e pagamenti

Per la messa a disposizione dell'Infrastruttura Nivola, l'Operatore corrisponderà al CSI quanto previsto nell'allegato 1 sulla base dei volumi e di quanto indicato nella propria proposta di adesione (allegato 4). Come anticipato nel precedente articolo 5, a seguito dell'emissione dei SAL trimestrale appositamente approvato con verbale nell'incontro dedicato, il CSI provvederà ad emettere fattura elettronica.

L'Operatore effettuerà i pagamenti entro 30 gg drf a mezzo bonifico bancario.

L'Operatore si impegna ad effettuare i pagamenti, nei tempi indicati. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause a lui imputabili, entro il termine di cui sopra, saranno applicati interessi per ritardati pagamenti ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare i propri asset immateriali, riconoscendo comunque reciproco interesse a promuovere i rispettivi servizi regolati dal presente Accordo.

In particolare, in ragione di quanto sopra, le Parti si autorizzano fin d'ora a utilizzare, nelle reciproche eventuali presentazioni e/o offerte connesse al servizio IaaS e PaaS qui in oggetto nonché al servizio SaaS così erogato dall'Operatore, i rispettivi segni distintivi (ovvero, per il CSI-Piemonte, i loghi distintivi CSI- Piemonte e "CSI – Your digital partner" e "Nivola"), e per l'Operatore _____, conservando sempre nella comunicazione evidenza delle rispettive responsabilità, ovvero senza implicare rapporti non disciplinati dal presente Accordo. Le Parti si dichiarano in ogni caso consapevoli dei suddetti loghi costituiscono asset immateriali del rispettivo titolare e godono in quanto tale della tutela al riguardo prevista dalla normativa di settore, e si impegnano quindi a non farne uso al di fuori dei fini sopra richiamati, previo ulteriore formale accordo.

Articolo 9 – Sicurezza

Le Parti si impegnano a rispettare quanto dettato dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in tema di cooperazione e coordinamento. A tal fine e per ogni ulteriore occorrenza le Parti dovranno rapportarsi attraverso i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (per il CSI, è possibile contattare tale Servizio all'indirizzo e-mail spp@csi.it).

Articolo 10 – Riservatezza

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e, conseguentemente, si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale, trasmessa loro dall'altra Parte, per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali le informazioni per le quali possa essere fornita prova che, al momento della comunicazione, siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Accordo.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale

L'Operatore prende atto ed accetta che l'infrastruttura ed il software utilizzato per l'erogazione del servizio IaaS e PaaS sono di esclusiva titolarità e/o nella disponibilità del CSI e garantisce di rispettarne i relativi diritti, incluso quanto previsto all'art. 11 delle CGF (all. 2b). CSI a sua volta dichiara di prendere atto ed accettare che ogni software nel caso installato sul proprio IaaS e PaaS dall'Operatore è di sua esclusiva titolarità o disponibilità.

Articolo 12 – Protezione dei dati personali

Ai fini del presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, le Parti dichiarano di aver provveduto a fornire le informazioni in materia di protezione dei dati personali e si impegnano, affinché tutti i trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del presente accordo rispettino le norme in materia di protezione dei dati personali, gli obblighi contrattuali nonché quelli legislativi e amministrativi collegati.

Con riferimento ai servizi oggetto del presente Accordo i trattamenti di dati personali e/o particolari sono di titolarità dei Clienti dell'Operatore. Con il perfezionamento del presente accordo il CSI Piemonte riveste il ruolo di Responsabile del trattamento nei confronti dell'Operatore. Le attività sui trattamenti dati sono

pertanto realizzate nel rispetto dei vincoli contenuti nelle prescrizioni dell'art. 28 comma 3 del GDPR, e nell'allegato 5 "Data Protection Agreement" che recepisce le recenti Clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento" emanate con Decisione di Esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione Europea del 4 giugno 2021.

Articolo 13 – Recesso

Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra Parte, a mezzo PEC, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo art. 16.

Il CSI si riserva inoltre la facoltà di recedere dal presente Accordo, qualora il proprio fatturato complessivo relativo alle attività svolte nell'ambito dell'attività residuale, superi il 19,9% del totale.

Articolo 14 – Risoluzione

Il CSI ha facoltà di risolvere automaticamente il presente Accordo qualora:

- l'operatore non adempia alle obbligazioni di cui al presente accordo fermo restando il risarcimento degli eventuali danni;
- per cause di forza maggiore e sopravvenute gravi ragioni di pubblico interesse, fatto salvo il pagamento delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e/o in corso di esecuzione in ragione della presente convenzione, ivi compresi gli oneri residui sostenuti per investimenti agli stessi dedicati.

Articolo 15 – Referenti e comunicazioni

I Referenti designati dalle Parti per la gestione ed il coordinamento delle attività del presente Accordo sono:

- Referente CSI: _____ cel. _____ e-mail _____;
- Referente Operatore _____ cel. _____ e-mail _____.

Le comunicazioni previste dal presente Accordo saranno effettuate via PEC all'attenzione dei Referenti sopra individuati, ai seguenti indirizzi:

- per CSI: protocollo@cert.csi.it e in copia a info@nivolapiemonte.it
- per l'Operatore: _____

E' fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all'altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

Le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, purché documentabile, agli indirizzi che le Parti si renderanno noti.

Articolo 16 – Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o dall'esecuzione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una risoluzione amichevole ed extragiudiziale, le Parti indicano il foro di Torino quale

foro competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente il presente Accordo.

Articolo 17 - Modifica

Il presente Accordo può essere integrato e modificato su richiesta delle Parti e previo accordo fra le stesse.

Le eventuali modifiche o integrazioni devono essere formulate con atto sottoscritto dalle Parti.

Articolo 18- Registrazione e spese

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico dell'Operatore.

Articolo 19 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applica la legislazione vigente, i regolamenti in materia in quanto applicabili.

Firmato digitalmente da
Riccardo Palumbo
Procuratore speciale
CSI-Piemonte

Firmato digitalmente da

Allegati:

- ALLEGATO 1 - Listino servizi cloud dedicato agli operatori economici che forniscono servizi applicativi
- ALLEGATO 2a - Allegato Tecnico Servizi IaaS-PaaS-SaaS
- ALLEGATO 2b - Condizioni Generali di Fornitura
- ALLEGATO 3 - Tabella Raci SAAS 2026
- ALLEGATO 4 - Modulo Adesione dell'Operatore
- ALLEGATO 5 - Data Protection Agreement